

PROCEDURA APERTA TELEMATICA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI (LOTTO 1) E DEL LABORATORIO DI RICERCA EDUCATIVA PRIMA INFANZIA (LOTTO 2) DEL COMUNE DI VIMODRONE

QUESITO: nel caso in cui decidessimo di concorrere con un'altra cooperativa, è possibile costituire un contratto di rete una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara?

RISPOSTA: l'art. 45, comma 2, del Codice indica i soggetti rientranti nella definizione di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e tra di essi prevede, alla lett. f), le “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del DL **10 febbraio** 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge **9 aprile** 2009, n. 33.

In tal senso, nel disciplinare paragrafo 4 cui si rinvia integralmente, è disciplinata la modalità con cui poter effettuare le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete previste dall'articolo 45 comma 2 lettera f) del D.lgs. n. 50/2016.

Nel disciplinare è espressamente indicato che per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto Il contratto di rete è un modello giuridico tipico disciplinato normativamente nel nostro ordinamento per la prima volta nel 2009, con l'art. 3 comma 4-ter e ss. del Decreto Legge n. 5/2009, convertito con Legge n. 33/2009 e s.m.i., definito come l'accordo con cui due o più imprenditori, per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati (attinenti all'esercizio delle proprie imprese) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni (di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, anche non creando un organo con poteri di gestione e rappresentanza né un fondo patrimoniale comune e mantenendo la propria individualità

Per la partecipazione alla gara, è necessario quindi che, **a monte**, il contratto di rete sia stato redatto stipulato e redatto secondo le forme indicate nel disciplinare cui si rinvia integralmente al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l'identità delle imprese retiste (vd. Determinazione Avcp n. 3 del 2013).

QUESITO: Nel caso decidessimo di partecipare in forma aggregata (o in via di costituzione) come contratto di rete, un "retista" può gestire il 100% di un lotto e cogestire l'altro lotto con l'associata in percentuali differenti?

RISPOSTA: Si rimanda a quanto espressamente indicato nel disciplinare in cui è previsto che Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.